

Attenzione: L'importo da versare va arrotondato per eccesso o per difetto ai 50 centesimi, quindi la somma arrotondata per un dipendente è pari a € 10,00, mentre per due è di €21,00.

7. Visti i ritardi delle informazioni a seguito degli accordi siglati all'ultima ora, è possibile regolare la posizione dovuta all'EBNA, proseguendo nei righi successivi nella sezione INPS, con le medesime causali, indicando il mese di riferimento ed il dovuto importo mensile.
8. Va precisato inoltre che l'importo di € 43,50 con scadenza il 15 luglio e l'importo di € 10,00, per ogni dipendente in forza, con la scadenza nel mese di novembre nell'anno di riferimento, **sono aboliti e dal 1° luglio 2010 sostituiti con i contributi stabiliti dalla nuova bilateralità.**

AVVISO:

Costi e oneri aggravati per le aziende che non intendono aderire alla bilateralità!

A partire dal 1° luglio 2010, **in caso di mancata adesione alla bilateralità**, i datori di lavoro dovranno erogare a ciascun lavoratore dipendente in forza, un **importo forfetario pari a € 25,00 lordi per 13 quote mensili** all'anno. Tale importo **non è assorbibile** e rappresenta un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, con esclusione del solo T.F.R.

Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e provinciale, rappresentano un **diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore** il quale matura, **esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti** al sistema bilaterale, il **diritto alla erogazione diretta** da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli enti bilaterali stessi.

Bolzano, 20 Agosto 2010